

**TRIBUNALE DI BARI**

**Sez. Procedure Concorsuali**

**Ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L.n.3/2012**

**Per**

il Sig. **Lofrese Bartolomeo** (C.F. LFRBTL57B24B998U, nato a Cassano delle Murge (BA) il 24.02.1957, residente in Sannicandro di Bari (BA) alla Via Vecchia Canneto snc (di seguito anche solo “ricorrente”), rappresentato ed assistito congiuntamente e disgiuntamente dall’**Avv. Emanuele Daddario** (nato a Bari il 06.03.1970; C.F. DDDMNL70C06A662T; P.I. 05484330724; PEC [daddario@pec.studiolegaledaddario.it](mailto:daddario@pec.studiolegaledaddario.it)) e dall’**Avv. Ezio Mola** (nato a Bari il 29.09.1981; C.F. MLOZEI81P29A662Y; PEC [avvocato.eziomola@pec.it](mailto:avvocato.eziomola@pec.it) dove dichiara di voler ricevere le comunicazioni *ex lege* previste) della **Daddario&Partners stp s.r.l.** iscritta in data 05.07.2018 nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati di Bari, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli scriventi difensori in Bari alla Via Dieta di Bari n. 16/h, giusto mandato per atto separato

**Premessa**

**1.1. Il ricorrente:**

- a) è debitore civile non fallibile in condizione di sovraindebitamento ex art. 7 L.n.3/2012;
- b) in data 16 Dicembre 2019 ha proposto a codesto Ecc.mo Tribunale istanza di nomina del professionista con funzioni di Organismo di Composizione della Crisi quindi indicato nella persona del dott. Nunzio Nuzzi con studio in Bari (BA) al Corso Vittorio Emanuele n. 185 (**doc.1 provvedimento di nomina OCC**);
- c) con l’assistenza degli scriventi difensori ha preso immediati contatti con il nominato O.C.C. rappresentando la propria situazione familiare e patrimoniale e le ragioni del proprio sovraindebitamento esponendo le partite attive e passive.

**1.2.** Il ricorrente, a seguito dell’incontro intercorso presso lo studio del dott. Nunzio Nuzzi, ha maturato la convinzione che la scelta auspicabile tra le varie opzioni offerte dalla L. 3/2012 è quella della liquidazione del patrimonio ex art.14 ter L.n.3/2012;

**1.3.** Il ricorrente, in conformità al combinato disposto degli articoli 14 ter e 9, comma 2 e 3, L.n.3/2012

**Avv. Emanuele Daddario**

**Sede legale Bari:** 70121 Bari, Via Dieta di Bari n. 16/H – Tel. +39 080.5640995

**Sede Milano:** 20122 Milano, Via Besana n. 2 – Tel. +39 02.89078495

[daddario@studiolegaledaddario.it](mailto:daddario@studiolegaledaddario.it) – [daddario@pec.studiolegaledaddario.it](mailto:daddario@pec.studiolegaledaddario.it)

[www.studiolegaledaddario.com](http://www.studiolegaledaddario.com)

P.Iva. 07976270723

### **Deposita**

- a) elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- b) elenco di tutti i beni del debitore e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- c) ultime tre dichiarazioni dei redditi;
- d) attestazione sulla fattibilità del piano a firma del dott. Nunzio Nuzzi nominato O.C.C. con provvedimento del 23 Dicembre 2019 nell'ambito della procedura di sovraindebitamento n. 6918/2019 RGVG Tribunale di Bari (**doc.2 attestazione Occ**) con la quale lo stesso assevera che la Proposta risulta corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art. 9, commi 2 e 3 e dall'art. 14-ter comma 3 della legge n. 3/2012 ed esprime un giudizio positivo in ordine alla completezza e attendibilità della documentazione prodotta", nonché la ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di "Liquidazione del Patrimonio" di cui all'art.14-ter e ss. L.3/2012 avanzata dal sig. Lofrese in quanto il piano appare attendibile, sostenibile e coerente poiché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili;
- e) indicazione della composizione del nucleo familiare e certificato di stato di famiglia;
- f) elenco delle spese occorrenti necessarie al sostentamento della ricorrente e della sua famiglia;

**1.5.** Il ricorrente, inoltre, dichiara:

- di aver sottoscritto in calce il presente ricorso dopo accurata lettura, conferma del suo contenuto e visione dei documenti depositati e si impegna, ove necessario, ad integrare i punti che, a giudizio della S.V. Ill.ma, meritino un chiarimento, modifiche e/o integrazioni, nonché a depositare un programma supplementare in caso di sopravvenute esigenze.

Sussistendo, quindi, le condizioni tutte previste dalla legge, il sig. Lofrese *ut supra* rappresentato e difeso e con l'assistenza dell'Organismo di Composizione della Crisi deposita nella cancelleria di codesto Ecc.mo Tribunale di Bari, il presente **ricorso di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L.n.3/2012**, supportato dalla documentazione di legge.

Ciò premesso si

## Espone

### 1. In ordine alle cause dell'indebitamento del sig. Lofrese

La situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile che ha determinato il sovraindebitamento del Sig. Lofrese trova origine nella flessione che ha colpito il mercato dell'auto (**doc.3 focus mercato autovetture**).

Il ricorrente, infatti, ha operato in tale settore sino al 31 Dicembre 2019 svolgendo attività di "agenzia pratiche auto" sotto forma di ditta individuale ed ha subito, come tutto il comparto collegato, un calo del volume di affari stimato in un -19%.

Il tracollo del settore ha origini lontane e si è acuito nell'ultimo decennio (nel 2009, primo anno di crisi del mercato dopo il massimo storico del 2007, si contavano 2.574 concessionari a fronte dei 1.344 attuali<sup>1</sup>) ed ha cambiato profondamente le reti di vendita, alimentando una forte concentrazione (meno operatori, ma più grandi e multimarca) determinando quindi una forte difficoltà per le aziende strettamente collegate al settore auto come quella del ricorrente.

Tale situazione congiunturale ha costituito lo scenario nel quale il ricorrente ha dovuto far ricorso al credito tramite finanziamenti personali contratti per far fronte ad un evento imprevedibile e sul quale non aveva margini di controllo (il crollo del mercato auto) che ha comportato sia la necessità di affrontare spese straordinarie, sia una diminuzione della capacità reddituale che hanno inciso sull'equilibrio economico del debitore e della sua famiglia.

A tale situazione il ricorrente ha tentato di far fronte attraverso continui esborsi per sostenere la propria attività oltre che per le normali esigenze di vita.

Nella descritta situazione, quindi, il ricorrente ha contratto debiti con gli istituti di credito (Intesa Sanpaolo, Agos Ducato e Finitalia), successivamente omettendo il pagamento delle rate di rimborso, in un momento storico nel quale le sue capacità reddituali consentivano di ritenere in maniera ragionevole che disponesse della possibilità di rimborso.

La debitoria maturata nei confronti degli Enti pubblici per l'omesso versamento di contributi ed imposte, come di seguito meglio precisato è a sua volta diretta derivazione della sopravvenuta incapacità di sostenere pagamenti al di fuori delle strette esigenze di vita.

---

<sup>1</sup> Fonte: [ilsole24ore.it](http://ilsole24ore.it) [La crisi dell'auto, a rischio il 40% dei concessionari](#)

Dopo aver cessato la partita iva in data 31 Dicembre 2019 il ricorrente ha quindi svolto attività, saltuaria, di procacciatore d'affari a partire dal 29 Gennaio 2020, attività che ha risentito pesantemente dell'emergenza Covid-19 tutt'ora in atto.

Come conseguenza dell'impossibilità di far fronte alle obbligazioni certe, liquide ed esigibili maturate che, stante il loro ammontare, non possono e non potranno essere integralmente e prontamente soddisfatte si è quindi realizzata la *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”* prevista dall'art. 6. L.n.3/2012.

### **2. In ordine ai requisiti di ammissibilità soggettivi (art.7 L.n.3/2012)**

Ricorrono tutti i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7, L.n.3/2012, e successive modifiche ed infatti il ricorrente:

- a. si trova in uno stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia *“in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente”*;
- b. con riferimento ai parametri di cui all'art. 1 L.F. non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I di cui alla L.n.3/2012;
- c. gode dei requisiti oggettivi e soggettivi per poter accedere alla procedura di ristrutturazione del debito prevista dalla L.n.3/2012 come documentato al professionista facente funzioni di O.C.C. che codesto Ecc.mo Tribunale ha nominato ai sensi dell'articolo 15, comma 9, L.n.3/2012;
- d. non ha utilizzato nei precedenti cinque anni alcuno strumento di cui alla L.n.3/2012;
- e. non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione, accordo del debitore ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore.

### **3. In ordine alla situazione familiare del ricorrente, alle spese per il suo mantenimento e composizione del nucleo familiare (art. 9 comma 2, L.n.3/2012)**

La disposizione di riferimento (art. 9, comma 2, L.n.3/2012) impone una precisa disamina delle condizioni familiari e reddituali del ricorrente e quindi:

Il nucleo familiare del ricorrente si compone del ricorrente e di sua moglie, come si evince dal certificato dello stato di famiglia (**doc.4 certificato di stato di famiglia**).

Il ricorrente dichiara spese, come di uso per il dignitoso sostentamento del suo nucleo familiare, per un importo pari ad almeno € 772,61 (settecento/00), somma pari alla soglia di povertà rilevata secondo gli indici Istat per il nucleo familiare di riferimento.

#### **4. In ordine all'attivo**

Il ricorrente intende definire le proprie posizioni debitorie a mezzo dello strumento della liquidazione del patrimonio ex art.14-ter L.n.3/2012, pertanto qui di seguito a scopi informativi a beneficio del ceto creditorio si procederà alla rappresentazione del suo intero patrimonio.

Il ricorrente è stato il rappresentante legale e socio unico di un'agenzia di pratiche auto e infortunistica stradale (A.C.A. di Lofrese Bartolomeo, c.f. e p.iva 02429230721), cessata in data 31.12.2019 come si evince dalla visura effettuata presso Agenzia delle Entrate.

I redditi del ricorrente negli ultimi tre anni sono quindi derivati dalla suddetta attività e come risulta dalle dichiarazioni dei redditi sono i seguenti:

- per il 2017 il ricorrente ha maturato un reddito pari ad € 33.814,00 e ritenute fiscali a vario titolo pari ad € 8.750,00 (**doc.5 dichiarazione redditi 2017**);
- per il 2018 il ricorrente ha maturato un reddito pari ad € 31.953,00 e ritenute fiscali a vario titolo pari ad € 8.035,00 (**doc.6 dichiarazione redditi 2018**);
- per il 2019 il ricorrente ha maturato un reddito pari ad € 36.958,00 e ritenute fiscali a vario titolo pari ad € 9.072,00 (**doc.7 dichiarazione redditi 2019**).

In ordine all'attivo immobiliare si evidenzia che il ricorrente è proprietario per il 50% dell'immobile sito in Bari (BA) alla Via Antonio De Ferrariis n.49/D, identificato nel Catasto Fabbricati al Foglio 110, Particella 430, Sub 5 (**doc.8 risultanze catastali bari**) attualmente locato con contratto di locazione del 13.02.2012 che prevede un canone annuo di € 4.800,00 (**doc.9 contratto di locazione via de ferraris**) e per il 100% dell'immobile sito in Capurso (BA) alla Via Ognissanti n.38/B, identificato nel Catasto Fabbricati al Foglio 2, Particella 610, Sub 15 (**doc.10 risultanze catastali capurso**) attualmente locato con contratto di locazione del 13.03.2014 che prevede un canone annuo di € 6.540,00 (**doc.11 contratto di locazione via ognissanti**).

Con riferimento al patrimonio mobiliare si evidenzia che il ricorrente è titolare di un fondo pensione denominato “Il mio domani”, contratto n.00061544104, acceso presso l’istituto Intesa Sanpaolo Vita, con un saldo attivo pari ad € 10.861,92 e per il quale ha sospeso i versamenti sin dal 20.03.2017, come da precisazione del credito formulata dall’istituto di previdenza (**doc.12 comunicazione Intesa Sanpaolo Vita**).

Il ricorrente non è proprietario di beni mobili registrati e non dispone di ulteriori beni mobili ad eccezione di beni mobili di mero valore affettivo e suppellettili in massima parte di corredo dell’immobile in cui risiede, di fatto privi di un valore di mercato.

Non risultano atti del ricorrente impugnati dai creditori e a suo carico non sussistono crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.

### **5. In ordine al passivo**

CREDITORE	TOTALI	IPOTEC.	PRIVILEG.	CHIROGRAF.	% Tot.
Intesa Sanpaolo spa	€ 44.576,46	€ 44.576,46			16,41%
De Vincenzo Margherita	€ 37.297,68		€ 37.297,68		13,73%
Inps	€ 13.595,35		€ 13.595,35		5,00%
Agenzia delle Entrate	€ 151.455,24		€ 151.455,24		55,75%
Inps	€ 1.554,15			€ 1.554,15	0,57%
Camera di Commercio di Bari	€ 19,10			€ 19,10	0,01%
Agenzia delle Entrate riscossione	€ 1.909,56			€ 1.909,56	0,70%
Mutuo ipotecario	€ 4.530,65			€ 4.530,65	1,67%
Finanziamento	€ 2.185,68			€ 2.185,68	0,80%
Finanziamento	€ 5.357,62			€ 5.357,62	1,97%
Finitalia S.p.A.	€ 561,20			€ 561,20	0,21%
soc. Atradius Crédito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros	€ 8.315,13			€ 8.315,13	3,06%
Tim s.p.a.	€ 297,56			€ 297,56	0,11%
<b>TOTALI</b>	<b>€ 271.655,38</b>	<b>€ 44.576,46</b>	<b>€ 202.348,27</b>	<b>€ 24.730,65</b>	<b>100,00%</b>

Il ricorrente è gravato da una situazione debitoria di € **271.655,38** al 25/01/2021 salvo miglior precisazione del debito, nascente dalle obbligazioni contratte personalmente e svolgendo attività di “agenzia pratiche auto” sotto forma di ditta individuale.

A tale importo si aggiungono le spese in prededuzione previste per gli scriventi difensori pari ad € 11.153,51 comprensivi di Iva ed accessori di legge, oltre a quelle previste per il nominato professionista facente funzione di O.C.C. pari ad € 13.322,64.

Lo schema testé riassunto è stato elaborato secondo i criteri di legge tenuto conto delle disposizioni che regolano il trattamento dei crediti secondo ordine delle preferenze e modalità di calcolo degli interessi alla data odierna di presentazione del ricorso con la precisazione che la formazione dello stesso è passato attraverso visure effettuate presso Centrale rischi di Banca d'Italia (**doc.13 centrale rischi**), Crif (**doc.14 crif**) e Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.a. (**doc.15 situazione debitoria AdER**) da un lato e dall'altro attraverso un'attività di circolarizzazione del credito bancario e finanziario, che hanno evidenziato le seguenti poste.

### **6.1 Crediti in prededuzione**

#### **1) Daddario & Partners s.r.l. s.t.p.**

Vengono appostate in prededuzione le competenze professionali di spettanza degli scriventi difensori quantificate in €11.153,51 maturate in ragione dell'attività di consulenza ed assistenza già svolta, comprensiva della attività di redazione della domanda di liquidazione sulla base dei documenti offerti e dell'attività successiva a svolgersi in corso di procedura (**doc.16 convenzione professionale**).

#### **2) Professionista facente funzioni di O.C.C.**

Parimenti vengono appostati in prededuzione le competenze professionali dell'O.C.C. pari ad €13.322,64 per le attività da svolgersi in costanza di procedura e quantificate ex art. 16 D.M. 202/2014.

### **6.2 Credito ipotecario di Intesa Sanpaolo s.p.a.**

Il ricorrente è debitore a titolo personale nei confronti di Intesa Sanpaolo s.p.a. per il mutuo ipotecario fondiario identificato nr. 8E54051761100 al n.rep. n.44629 racc. n.16738 del 23.10.2012 che prevede il pagamento di una rata mensile di € 241,26 ed un piano di

ammortamento di venti anni (240 rate) (**doc.17 mutuo intesa sanpaolo**).

Tale contratto è stato stipulato per l'acquisto del summenzionato immobile sito in Capurso (BA) alla Via Ognissanti n.38/B, identificato nel Catasto Fabbricati al Foglio 2, Particella 610, Sub 15. Il credito ipotecario vantato da Intesa Sanpaolo è pari ad € 44.576,46, così come precisato dalla agli scriventi difensori (**doc.18 precisazione del credito intesa sanpaolo**).

### **6.3 Credito privilegiato di De Vincenzo Margherita – Credito da lavoro dipendente**

La sig.ra De Vincenzo Margherita vanta un credito verso il ricorrente per € 37.297,68 in ragione delle competenze maturate nella sua qualità di dipendente presso l'agenzia pratiche auto del ricorrente e per le quali ha richiesto ed ottenuto il D.I. n.1021/2015 emesso in data 07.05.2015 nell'ambito della procedura monitoria n.3666/2015 R.G. – Giudice del Lavoro Dott. Luca Airola; il D.I. n.1021/2015 veniva opposto dal sig. Lofrese e l'opposizione veniva rigettata con sentenza n. 4714/2016, con condanna alle spese per € 5.000,00 oltre r.s.g. iva e cap come per legge; successivamente la sig.ra De Vincenzo Margherita ha notificato un atto di precetto in data 07.06.2019, rimasto infruttuoso, per infine attivare una procedura esecutiva notificando un atto di pignoramento presso terzi in data 09.08.2019.

In definitiva, il credito vantato dalla sig.ra De Vincenzo Margherita nei confronti del sig. Lofrese è composto da € 27.564,21 per TFR oltre ad € 523,72 a titolo di rivalutazione, somme alle quali vanno aggiunti € 1.914,15 a titolo di onorari portati dal D.I. n.1021/2015 ed € 7.295,60 a titolo di onorari portati dal giudizio di opposizione al D.I. n. 1021/2015.

Il credito privilegiato vantato dalla sig.ra De Vincenzo Margherita è quindi pari ad € 37.297,68, così come precisato dal suo legale (**doc.19 de vincenzo margherita precisazione del credito**).

### **6.4 Credito privilegiato di INPS**

Il ricorrente è debitore nei confronti di INPS per € 13.595,35 per contributi, oltre interessi e sanzioni calcolati in privilegio al 50% del loro ammontare, somme iscritte a ruolo e affidate ad Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. per il recupero, del quale ha notificato al ricorrente diverse cartelle esattoriali (**doc.20 inps cartelle esattoriali e avvisi di addebito**)

Alla luce di quanto esposto il credito privilegiato portato da INPS al 26.11.2020, così come risulta dagli estratti di ruolo forniti da Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. in pari data viene portato nel passivo per € 13.595,35.



### **6.5 Credito privilegiato di Agenzia delle Entrate**

Il ricorrente è debitore nei confronti di Agenzia delle Entrate per € 151.455,24 per Irpef e addizionali Irpef, oltre interessi e sanzioni, Irap, oltre interessi e sanzioni, Iva, oltre interessi e sanzioni, poste calcolate tutte in privilegio al 100% del loro ammontare.

Tali somme sono state in parte iscritte a ruolo ed affidate ad Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. per il recupero, la quale ha notificato al ricorrente diverse cartelle esattoriali (**doc.21 agenzia delle entrate cartelle esattoriali**); le restanti somme sono state invece precisate dall'Amministrazione Finanziaria con comunicazione di certificazione del debito (**doc.29 certificazione del debito agenzia delle entrate**).

Alla luce di quanto esposto il credito portato da Agenzia delle Entrate al 22/01/2021, così come risulta dagli estratti di ruolo e dalla certificazione forniti da Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. in pari data viene portato nel passivo per € 151.455,24.

### **6.6 Credito chirografario di INPS**

Il ricorrente è debitore nei confronti di INPS per € 1.554,15 per interessi e sanzioni calcolati in chirografo al 50% del loro ammontare, afferenti alle summenzionate cartelle esattoriali e avvisi di addebito (**doc.20 inps cartelle esattoriali e avvisi di addebito**)

Alla luce di quanto esposto il credito chirografario portato da INPS al 26.11.2020, così come risulta dagli estratti di ruolo forniti da Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. in pari data viene portato nel passivo per € 1.554,15.

### **6.7 Credito chirografario di Camera di Commercio di Bari**

Il ricorrente è debitore nei confronti di Camera di Commercio di Bari per € 19,10 per il Diritto annuale oltre interessi, somme iscritte a ruolo e affidate ad Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. per il recupero, la quale ha notificato al ricorrente una cartella esattoriale (**doc.22 camera di commercio cartella esattoriale**)

Alla luce di quanto esposto il credito chirografario portato da Camera di Commercio di Bari al 26.11.2020, così come risulta dagli estratti di ruolo forniti da Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. in pari data viene portato nel passivo per € 19,10.

### **6.8 Credito chirografario di Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a.**

Il ricorrente è debitore per € 1.909,56 nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.a.

per l'aggio di riscossione ex art.17, comma 1, D.lgs. 112/1999 maturato sulle summenzionate cartelle esattoriali e avvisi di addebito al 26.11.2020 (**doc.23 AdER estratti ruolo**).

#### **6.9 Credito chirografario di Intesa Sanpaolo s.p.a.**

Il ricorrente ha sottoscritto con Intesa un contratto di apertura di credito su conto corrente nr 66339/0081/40100132 che ha un saldo passivo al 22.06.2020 pari ad € 4.530,65 così come precisato da Intesa Sanpaolo s.p.a. (**doc.18 precisazione del credito intesa sanpaolo**).

#### **6.10 Credito chirografario di Agos Ducato s.p.a.**

La Agos Ducato s.p.a. vanta un credito verso il ricorrente per € 2.185,68 in ragione del contratto n.017558260 del 27.04.2010 inquadrabile come operazione di finanziamento finalizzato al prestito personale e prevede una rata pari ad € 244,86 per 120 pagamenti mensili a partire dall'01.06.2010 (**doc.24 agos contratto 017558260**).

La Agos Ducato s.p.a. vanta un ulteriore credito verso il ricorrente per € 5.357,62 in ragione del contratto n.018296384 dell'11.10.2010 inquadrabile come operazione di finanziamento finalizzato al prestito personale e prevede una rata pari ad € 366,00 per 120 pagamenti mensili a partire dall'08.11.2010 (**doc.25 agos contratto 018296384**).

Il totale vantato dalla creditrice è quindi pari ad € 7.543,43 come anche precisato dalla creditrice (**doc.26 agos precisazione del credito**).

#### **6.11 Credito chirografario di Finitalia s.p.a.**

La Finitalia s.p.a. vanta un credito per € 561,20 maturati a seguito della concessione di una carta di credito virtuale (priva di supporto plastico) privata (utilizzabile nell'ambito del gruppo Unipol), denominata My Cash Card n° 20104664988, nel febbraio 2014, collegata a una linea di credito e finalizzata al pagamento in forma rateale di polizze assicurative così come precisato dalla società creditrice (**doc.27 Finitalia precisazione del credito**).

Per tale somma la creditrice ha dichiarato decaduto dal beneficio del termine il ricorrente con comunicazione del 30.05.2020 (**doc.28 finitalia comunicazione decadenza**).

#### **6.12 Credito chirografario di Soc. Atradius Crédito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros**

La soc. Atradius Crédito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros vanta un credito verso il ricorrente per € 6.255,50 in ragione delle competenze maturate nella sua qualità di fornitore per

l'agenzia pratiche auto del ricorrente e per le quali ha richiesto ed ottenuto il D.I. n.8449/2020 emesso in data 11/06/2020 – Giudice Dott. Danilo Sena; il D.I. n.8449/2020 non veniva opposto dal sig. Lofrese ed in data 22/12/2020 veniva quindi dichiarato esecutivo; il creditore notificava quindi un atto di precetto in data 25/01/2020.

In definitiva, il credito vantato dalla soc. Atradius Crédito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros nei confronti del sig. Lofrese è composto da € 6.255,50 per sorte capitale, oltre ad € 640,28 per interessi moratori ex D.lgs. n.231/2002 dal 07/10/2019 al 16/01/2021, somme alle quali vanno aggiunti € 1.150,25 a titolo di onorari portati dal D.I. n.8449/2020 ed € 269,10 a titolo di onorari portati dall'atto di precetto.

Il credito chirografario vantato dalla creditrice è quindi pari ad € 8.315,13, così come precisato nell'atto di precetto notificato al debitore (**doc.30 soc. Atradius Crédito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros atto di precetto**).

La soc. Atradius Crédito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros vanta un credito verso il ricorrente per € 6.255,50 in ragione delle competenze maturate nella sua qualità di fornitore per l'agenzia pratiche auto del ricorrente e per le quali ha richiesto ed ottenuto il D.I. n.8449/2020 emesso in data 11/06/2020 – Giudice Dott. Danilo Sena; il D.I. n.8449/2020 non veniva opposto dal sig. Lofrese ed in data 22/12/2020 veniva quindi dichiarato esecutivo; il creditore notificava quindi un atto di precetto in data 25/01/2020.

In definitiva, il credito vantato dalla soc. Atradius Crédito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros nei confronti del sig. Lofrese è composto da € 6.255,50 per sorte capitale, oltre ad € 640,28 per interessi moratori ex D.lgs. n.231/2002 dal 07/10/2019 al 16/01/2021, somme alle quali vanno aggiunti € 1.150,25 a titolo di onorari portati dal D.I. n.8449/2020 ed € 269,10 a titolo di onorari portati dall'atto di precetto.

Il credito chirografario vantato dalla creditrice è quindi pari ad € 8.315,13, così come precisato nell'atto di precetto notificato al debitore (**doc.30 soc. Atradius Crédito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros atto di precetto**).

### **6.13 Credito chirografario di Tim s.p.a.**

La società Tim s.p.a. vanta un credito verso il ricorrente per € 297,56 in ragione di fatture relative all'utenza telefonica maturate nella sua qualità di fornitore per l'agenzia pratiche auto del

ricorrente e per le quali ha costituito in mora il ricorrente (**doc.31 Tim costituzione in mora**).

### **7. In ordine alla Proposta liquidatoria**

Questi difensori ritengono che ricorrano tutti i presupposti di ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio per il ricorrente ex art.14 ter L.n.3/2012.

Il Sig. Lofrese, a fronte dell'art. 2740 c.c. in forza del quale "*il debitore risponde delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri*", intende infatti avvalersi della procedura ex art.14 ter L.n.3/2012 allo scopo di beneficiare, nei termini consentiti dalle norme di riferimento, del giusto tempo per definire al meglio delle sue concrete possibilità le pendenze in essere, onorare nei limiti della propria capacità reddituale e patrimoniale la propria debitoria ed evitare l'aggravamento della posizione per oneri, spese ed interessi di sorta.

Considerato che il combinato disposto degli artt. 6, 7 e 14 ter, L.n.3/2012 consente la possibilità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri, il sig. Lofrese formula quindi la presente proposta di liquidazione del patrimonio che vuole essere credibile, sostenibile, verificabile e motivata.

Val bene sottolineare che il controllo della fattibilità economica, intesa come realizzabilità della proposta nei fatti, può essere svolto solo nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine della proposta a raggiungere gli obiettivi prefissati: verifica da effettuare in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta).

Orbene, la proposta che si espone vuole essere ed è in linea con gli orientamenti esposti.

L'obiettivo primario è infatti il superamento dello stato di crisi conservando la possibilità di condurre una vita decorosa, mettendo a disposizione dei creditori, sotto la vigilanza del liquidatore che sarà nominato il proprio patrimonio presente e futuro con l'esclusione di quanto necessario per il proprio decoroso sostentamento.

Al fine di definire bonariamente la sua posizione debitoria ed impedirne l'aggravamento con il decorso di interessi e di spese derivanti da eventuali procedure monitorie e/o esecutive, **il ricorrente mette a disposizione della massa creditoria:**

- l'immobile sito in Bari (BA) alla Via Antonio De Ferrariis n.49/D, identificato nel Catasto Fabbricati al Foglio 110, Particella 430, Sub 5 per la sua quota di proprietà pari al 50%;
- l'immobile sito in Capurso (BA) alla Via Ognissanti n.38/B, identificato nel Catasto Fabbricati al Foglio 2, Particella 610, Sub 15;
- il ricavato dei canoni di locazione a scadere sino alla liquidazione dei suindicati immobili di sua proprietà;
- la quota parte del proprio reddito mensile nella misura della quota eccedente € 772,61 (settecentosettantadue/61), indicata come quota occorrente per il sostentamento del suo nucleo familiare ex art. 14 ter, comma 6, lett. b), per un arco temporale di almeno 48 mesi ex art. 14 quinquies, comma 4, L.n.3/2012, per la distribuzione dello stesso alla massa secondo l'ordine dei privilegi e quindi:
  - a) Spese in prededuzione secondo quanto su precisato;
  - b) Successivamente verrà soddisfatto il credito ipotecario di Intesa Sanpaolo S.p.a.;
  - c) Successivamente verrà soddisfatto il credito privilegiato della sig.ra De Vincenzo;
  - d) Successivamente verrà soddisfatto il credito privilegiato di Inps;
  - e) Successivamente verrà soddisfatto il credito privilegiato di Agenzia delle Entrate;
  - f) Infine verranno soddisfatti i crediti chirografari, tutti nella stessa percentuale in base alla misura residua del patrimonio liquidato nell'arco temporale di almeno di 48 mesi.

**8. In ordine alla valutazione del merito creditizio del ricorrente ed alla diligenza impiegata dal ricorrente nell'assumere le obbligazioni**

Preme evidenziare che, con riferimento alla diligenza impiegata dal ricorrente nell'assumere le obbligazioni ha influito in maniera determinante che gli è stato concesso dai creditori di poter spendere più di quel che guadagnava.

Sul punto si osserva che l'art. 4-ter del D.L.n.137/2020, convertito in L.n.176/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24/12/2020, ha espressamente disposto all'art. 14 quaterdecies, anche se solo con riferimento al debitore incapiente, che "5. *L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del*

*debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2" (valutazione da fare su base annua, dedotti le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al D.P.C.M.n.159/2013).*

La medesima valutazione deve ora essere compiuta anche con riferimento alle procedure di piano del consumatore e di accordo di ristrutturazione e si ritiene quindi che sia una norma di portata generale.

**Orbene, a fronte di una produzione di reddito medio che nel 2014 era di €28.000,00, come accertato dall'ultimo creditore che ha concesso un finanziamento (v. doc.27 Finitalia precisazione del credito), a fronte di trattenute di € 7.000,00 circa (e senza neanche considerare le spese di produzione del reddito) il reddito mensile disponibile del ricorrente art. 4-ter del D.L.n.137/2020 era pari ad € 562,21 (considerato che l'importo dell'assegno sociale per il 2014 era pari ad € 447,21 e che il nucleo familiare del ricorrente era composto da lui e sua moglie) gli istituti di credito avevano concesso finanziamenti complessivamente superiori a tale soglia).**

Gli istituti di credito avevano concesso finanziamenti complessivamente superiori a tale soglia, già dal 2012 (v. mutuo Intesa del 23.10.2012 che prevedeva il pagamento di una rata mensile di € 241,26, doc.17 mutuo intesa sanpaolo).

Infatti, nel 2012 il ricorrente pagava mensilmente la somma complessiva di € 610,86 derivante dai finanziamenti concessi da Agos (contratto n.017558260 del 27.04.2010 che prevedeva una rata pari ad € 244,86 e contratto n.018296384 dell'11.10.2010 che prevedeva una rata pari ad € 366,00), **ciononostante il Banco di Napoli in quell'anno, non tenendo conto del merito creditizio del ricorrente, concedeva il summenzionato mutuo ipotecario fondiario n.rep. n.44629 racc. n.16738 del 23.10.2012 che prevedeva il pagamento di una rata mensile di € 241,26, gravando quindi il ricorrente del pagamento mensile complessivo pari ad €**

**852,12 ed in tal modo superando la soglia di reddito mensile disponibile del ricorrente art. 4-ter del D.L.n.137/2020 che era pari ad € 562,21.**

**A sua volta il creditore Finitalia nel 2014 ha aggravato la condizione di sovraindebitamento del ricorrente, concedendo la summenzionata apertura di credito, non tenendo a sua volta conto del merito creditizio del ricorrente.**

**È quindi evidente che il merito creditizio non è stato tenuto minimamente in conto dai creditori e tale circostanza ha causato il sovraindebitamento del ricorrente.**

L'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte, con la possibilità di creazione di una condizione di sovraindebitamento, è una situazione che non può essere scissa rispetto alla disponibilità dei soggetti finanziatori a concedere il credito.

Il contraltare di quanto evidenziato è che le norme che disciplinano la concessione del credito al consumatore dovrebbero essere caratterizzate da una valorizzazione effettiva del profilo della valutazione del merito creditizio del cliente-consumatore, unitamente alle norme sulla trasparenza del contratto, in modo tale da non porre su di un piano asimmetrico il rapporto finanziaria-cliente.

La giurisprudenza di merito ha "anticipato" il legislatore arrivando alle medesime conclusioni<sup>2</sup>.

Orbene, l'attuale art. 124-bis TUB affida all'intermediario una valutazione prognostica in ordine alla capacità del consumatore di restituire quanto gli è stato erogato e, dunque, circa la solvibilità del soggetto, "*sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente*".

Il principio del "*prestito responsabile*", già sotteso al disposto dell'art. 8, par. 1 della Direttiva 2008/48/CE, che, letto alla luce del considerando n. 22 della Direttiva 2014/17/UE, manifesta l'interesse del legislatore europeo verso un maggiore coinvolgimento dell'intermediario nelle attività valutative prodromiche alla concessione del credito, superando la prospettiva (inevitabilmente autolimitata) dell'auto-responsabilizzazione del consumatore e, dunque, convergendo verso una necessaria co-responsabilizzazione delle finanziarie.

---

<sup>2</sup> v. Tribunale di Napoli, 27 Ottobre 2020.

La stessa Corte di Giustizia dell'Unione europea, dal canto suo ha riconosciuto che la direttiva sul credito ai consumatori mira a tutelare in via diretta questi ultimi contro i rischi derivanti non solo dagli abusi dell'intermediario, ma anche dal sovraindebitamento e dall'insolvenza (cfr. sentenza C-679/18 della Corte di Giustizia dell'UE, intervenuta su rinvio pregiudiziale di un Tribunale Ceco, si è pronunciata sull'interpretazione degli articoli 8 e 23 della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, per realizzare una tutela effettiva del consumatore, parte debole del rapporto, in situazione di inferiorità rispetto al professionista). Di conseguenza è necessario che il giudice nazionale esamini anche d'ufficio il rispetto dell'obbligo di valutazione del merito creditizio da parte del creditore, di cui all'art. 8 della Direttiva medesima).

Infatti, la Corte ha avuto modo di rilevare che *«l'obbligo precontrattuale del creditore di valutare la solvibilità del debitore [...] contribuisce alla realizzazione dell'obiettivo della direttiva 2008/48 che consiste [...] nel prevedere, in materia di credito ai consumatori, un'armonizzazione completa ed imperativa in una serie di settori fondamentali, [...] necessaria per garantire a tutti i consumatori dell'Unione un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo»*.

La collocazione sistematica dell'art. 124-bis TUB nel Titolo VI, dedicato alla trasparenza, conferma la rilevanza privatistica della norma richiamata e si segnala per la sua funzione, immanente all'obbligo di trasparenza, nella fase preliminare della concessione del credito in cui il consumatore va informato in maniera concreta per permettergli di compiere una scelta consapevole, al fine di evitarne il sovraindebitamento.

Tale rischio può essere evitato rendendo edotto il cliente/consumatore della sua complessiva situazione finanziaria e dei rischi collegati alla concessione di un nuovo finanziamento.

La finalità del sistema dovrebbe quindi essere quella di porre sullo stesso piano il consumatore ed il creditore nella fase precontrattuale, di modo che il primo non sia meramente destinatario di informazioni che, non essendo un tecnico, non è in grado di comprendere e che il secondo si attivi al fine di acquisire informazioni (anche tramite banche dati) utili per fargli compiere un giudizio prognostico sulla solvibilità del cliente.



La previsione normativa è il frutto delle concrete modalità con le quali viene attuata l'attività degli istituti di credito i quali, anche solo per garantire la redditività della loro impresa dovrebbero essere interessati alla solvibilità dei loro clienti, mentre sotto un diverso profilo, sistematico, non dovrebbero concedere credito a chi sia considerato non meritevole.

Non va trascurato, inoltre, che gli intermediari creditizi sono soggetti professionali i quali sanno come gestire e minimizzare il rischio cui si espongono (il mercato degli Npl ne è l'esempio più lampante).

In questo quadro appare quindi insufficiente fornire al cliente-consumatore unicamente una serie di informazioni senza metterlo nella concreta condizione di poter compiere una scelta consapevole in grado di evitargli di sovraindebitarsi accedendo ad un credito insostenibile per far fronte alla pressante esigenza di vita quotidiana e non passando quindi dall'indebitamento consapevole e sopportabile (e quindi restituibile) all'insolvenza.

Dal canto loro gli intermediari creditizi continuano ad erogare finanziamenti nella prospettiva di poter cedere il proprio credito al momento opportuno (anche per esigenze di bilancio) e la normativa, di fatto, non consente di sanzionare sul piano contrattuale tali comportamenti, nonostante le previsioni della richiamata che all'art. 23, intitolato «Sanzioni», così dispone: *“Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive”*.

Al contrario, nella disciplina del sovraindebitamento il legislatore italiano ha previsto che sia il debitore-consumatore a dover dimostrare la propria meritevolezza, così dimostrando di non aver tenuto in debito conto la sovraordinata disciplina europea<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> La richiamata pronuncia della Corte di Giustizia europea è chiara ed illuminante sul punto poiché afferma che l'obbligo di valutazione del merito creditizio *“mira a tutelare i consumatori contro i rischi di sovraindebitamento e di insolvenza, contribuisce alla realizzazione dell'obiettivo della direttiva 2008/48 che consiste, come emerge dai considerando 7 e 9 della medesima, nel prevedere, in materia di credito ai consumatori, un'armonizzazione completa ed imperativa in una serie di settori fondamentali, la quale è ritenuta necessaria per garantire a tutti i consumatori dell'Unione europea un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo (sentenza del 27 marzo 2014, LCL Le Crédit Lyonnais, C-565/12, EU:C:2014:190, punto 42). Di conseguenza, tale obbligo riveste, per il consumatore, un'importanza fondamentale”*.

La stretta correlazione che dovrebbe correre tra la tutela del creditore e la valutazione del merito creditizio da un lato e il rischio del sovraindebitamento dall'altro, si traduce nel nostro ordinamento in una regola di debole applicazione anche perché in alcuni casi si è arrivati a riconoscere che *“la valutazione del merito creditizio [...], salve specifiche connotazioni del caso concreto, non può includere una generica “responsabilità del finanziatore per sovraindebitamento” né un correlativo obbligo di impedire tale evento”* (decisione dell'ABF Collegio di Roma, decisione n. 4440 del 20 agosto 2013, in [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it)).

Di conseguenza nel nostro ordinamento gli intermediari creditizi sono liberi di compiere scelte ampiamente discrezionali in ordine all'opportunità di concedere un finanziamento, giacché mai il cliente potrà vantare un diritto al credito.

L'introduzione anticipata di alcune norme del Codice della crisi dal canto suo ha tuttavia chiaramente fissato un punto fermo sulla valutazione della meritevolezza del consumatore nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata, che andrà sì valutata anche tenendo conto delle *“cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”* (art. 283, comma 4, lett.a), ma che allo stesso tempo imporrà all'OCC di dover indicare nella propria relazione anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita come su specificato.

Il nuovo codice ha quindi avuto il merito di “responsabilizzare” il creditore nella concessione del credito e sanzionandone processualmente il comportamento nel caso in cui abbia colpevolmente determinato la situazione di sovraindebitamento o il suo aggravamento, violando i principi di cui all'art. 124 bis TUB, prevedendo che non possa presentare opposizione o reclamo in sede di omologa anche se dissenziente rispetto al piano proposto, né far valere cause di inammissibilità, a meno che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Al debitore va quindi riconosciuta una tutela rafforzata anche in forza di quanto disposto dall'art. 124 bis TUB ed ex art art. 14 quaterdecies L.n.3/2012.

**9. In ordine all'esclusione del fondo di previdenza complementare dall'attivo disponibile**

Come su evidenziato (par. in ordine all'attivo), il ricorrente ha aderito al fondo di previdenza complementare denominato "Il mio domani".

Tale fondo è una forma pensionistica complementare che si trova, allo stato attuale, in una fase di quiescenza, essendo stata richiesta ed ottenuta dal ricorrente la sospensione dei versamenti, mentre sotto un diverso profilo è in una fase di accumulo come anche precisato dall'istituto di previdenza.

Orbene, come stabilito ai sensi dell'art.11, comma 10, Dlgs. n.252/2005 le posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo sono intangibili e pertanto non sono aggredibili da parte dei creditori, neppure ai sensi dell'art. 545, commi 3, 4, 6, 7, 8 e 9, c.p.c., così come non sono disponibili da parte del lavoratore/contribuente.

La *ratio* della norma è ravvisabile nella necessaria tutela che accompagna la funzione propria della previdenza complementare che è quella previdenziale.

**10. In ordine alla fattibilità e convenienza del piano**

Il ricorrente dispone di un patrimonio immobiliare, messo a disposizione della procedura, che si stima possa essere alienato in un arco di tempo di 18 mesi a partire dall'apertura della procedura e a prezzi di mercato, ottenendo quindi il medesimo risultato che si ricaverebbe attivando eventuali procedure esecutive immobiliari nei suoi confronti, ma in modo più conveniente per i creditori.

Si consideri, infatti, che che l'alternativa esecutiva dovrebbe necessariamente scontare i costi delle spese di giustizia e che, in base alle stime e all'andamento delle procedure esecutive immobiliari si avrebbe una decurtazione del prezzo degli immobili pari ad almeno il 20% circa del loro valore in considerazione delle spese di CTU, custodia e operazioni di vendita e ciò considerando solo il primo incanto.

Sotto un diverso profilo il prosieguo della procedura esecutiva mobiliare – pignoramento presso terzi – potrebbe soddisfare la creditrice procedente in un arco di tempo sicuramente

superiore ai quattro anni previsti per la liquidazione del patrimonio e scontando anche in questo caso i costi della procedura.

Ciò premesso, le valutazioni di convenienza ruotano evidentemente attorno alla valutazione dei seguenti principi giuridici:

-ex art. 54 L.F. i creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo;

-ex art. 7 L.n.3/2012 al creditore ipotecario così come al portatore di privilegio sul bene oggetto della garanzia non può essere riconosciuto un importo inferiore a quello realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile al bene sul quale insiste la prelazione.

Orbene, da quanto esposto consegue inevitabilmente che la proposta del ricorrente appare immediatamente più favorevole rispetto allo scenario esecutivo *ut supra* rappresentato.

Ed infatti, la ratio che ispira la disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento è funzionale a consentire a colui che si trovi in una situazione di soggezione debitoria di conseguire la esdebitazione (ex art. 14 terdecies) per effetto ed in conseguenza della quale con la devoluzione delle utilità conseguibili da cespiti attivi del proprio patrimonio nel lasso temporale – avente durata minima quadriennale ex art. 14 quinquies, comma 4 – di espletamento della liquidazione, il ceto creditorio tutto consegue un utile soddisfacimento e il debitore realizza l'obiettivo del “*Refresh and Start*”.

### **11. In ordine all'ammissibilità della domanda di liquidazione**

Ai fini dell'accesso alla procedura ex art.14 ter L.n.3/2012 è imposto di indicare le cause dell'indebitamento, la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le proprie obbligazioni, l'indicazione della solvibilità del debitore, onere che si ritiene assolto con quanto su riportato. Gli scriventi difensori precisano che tutti questi elementi, che tengono conto dello stato fattuale, psicologico, economico e sociale del debitore, sono comunque destinati ad assumere rilevanza esclusivamente nella fase di esdebitazione del debitore.

Ne deriva che si verifica uno slittamento temporale dell'analisi della meritevolezza che deve compiere il giudicante<sup>4</sup>.

Si ritiene, pertanto, che dilatare eccessivamente il requisito di meritevolezza in questo tipo di procedura potrebbe danneggiare non tanto il debitore (che non viene esdebitato automaticamente per effetto dell'apertura della procedura di liquidazione, ma solo dopo un termine di almeno quattro anni, pari alla durata necessaria della procedura *de qua*), quanto piuttosto i creditori che si vedrebbero, di fatto, preclusa l'attuazione di un pieno ed effettivo concorso formale e sostanziale sul patrimonio del debitore e, con esso, della garanzia circa un'effettiva e piena *par condicio creditorum*<sup>5</sup>.

Di conseguenza la meritevolezza richiesta nella relazione ex art.14 ter L.n.3/2012 è condizione solo per l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione, non anche per la concessione del decreto di apertura della liquidazione dei beni.

Del resto, ragionando a contrario, non si capirebbe neppure per quale motivo l'art.14 quater L.n.3/2012 garantisce al sovraindebitato, impossibilitato ad accedere al piano del consumatore per mancanza di meritevolezza, di ripiegare sulla liquidazione del patrimonio.

Da parte degli estensori si ritiene che la proposta di liquidazione su formulata sia formalmente e sostanzialmente rispettosa delle norme inderogabili di legge che regolano l'istituto, motivo per il quale, esclusa la manifesta inidoneità della proposta, si chiede l'ammissione del ricorrente alla procedura.

## **12. L'attestazione ed il suo contenuto**

L'iniziativa del ricorrente ha beneficiato dell'attestazione del professionista nominato Dott. Nunzio Nuzzi, il quale, in possesso dei requisiti di legge ed in conformità al disposto delle norme di legge, ha redatto l'elaborato di legge al quale si rimanda per ogni approfondimento.

Qui preme solo osservare per completezza espositiva che l'attestatore:

- ha sottoposto a verifica i dati patrimoniali del ricorrente accertandone la veridicità;
- ha verificato la fattibilità della proposta presentata dal ricorrente;

---

<sup>4</sup> Si segnala sul punto, con un interessante provvedimento a contrario: [Tribunale di Cagliari, 11 Maggio 2016](#), che ha previsto come il presupposto della meritevolezza assuma rilievo solo nella procedura del piano del consumatore, vista la peculiarità della stessa rispetto ai restanti rimedi previsti dalla L.n.3/2012.

<sup>5</sup> Si segnala sul punto: [Tribunale di Prato, 28 settembre 2016](#).

- ha manifestato parere favorevole circa la funzionalità del piano al miglior soddisfacimento dei creditori.

### **Conclusioni**

Considerato che:

- per quanto esposto, il ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento per cause a lui non imputabili;

- il ricorrente, consapevole della grave crisi da sovraindebitamento in cui versa e ritenendo che la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L.n.3/2012 sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i suoi creditori avendo allo stesso tempo modo di perseguire una possibilità di azzeramento del debito;

- la liquidazione del patrimonio appare inoltre la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo, sicuramente in maniera più celere rispetto ad una procedura esecutiva;

il Sig. Lofrese Bartolomeo, come in epigrafe rappresentato e difeso, nonché elettivamente domiciliato,

### **Chiede**

all'Ill.mo Tribunale adito,

1) che l'Ecc.mo Presidente del Tribunale, visto l'articolo 14 ter L. n. 3/2012, voglia dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio e quindi procedere con estrema urgenza alla nomina di un liquidatore al fine di beneficiare di quanto previsto dalla L.n.3/2012;

2) di disporre che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

3) di fissare in € 772,61 la somma esclusa dalla procedura di liquidazione quale somma occorrente al mantenimento del ricorrente ex art. 14 ter, comma 6, lett.b) o in alternativa indicare la somma ritenuta di giustizia o secondo equità;

4) di ordinare la trascrizione del decreto a cura del nominando liquidatore;

5) che al fine di ridurre il costo della procedura e i tempi necessari per la nomina, l'Ecc.mo Tribunale adito nomini quale liquidatore il già nominato professionista facente funzioni di

O.C.C., la Dott. Nunzio Nuzzi, con studio in Bari al Corso Vittorio Emanuele II n.185, nell'ambito della procedura n.6918/2019 R.G.V.G. Tribunale di Bari – Dott. Francesco Cavone;

6) di accogliere il piano di composizione della crisi a mezzo di liquidazione del patrimonio così come esposto nel presente atto e nominare all'uopo il professionista che curi la fase di liquidazione del patrimonio del ricorrente.

Con riserva di ulteriore produzione documentale all'uopo necessaria nei concedendi termini. Fiducioso che la S.V. vorrà accogliere la proposta di liquidazione, resta in attesa delle decisioni dell'Onorevole Tribunale.

Con riserva di ulteriore produzione documentale all'uopo necessaria nei concedendi termini. Fiducioso che la S.V. vorrà accogliere la proposta di liquidazione del patrimonio formulata, si resta in attesa delle decisioni dell'Onorevole Tribunale.

Bari, *il dì del deposito*

**Lofrese Bartolomeo**

---

È autentica

**Avv. Emanuele Daddario**

---

**Avv. Ezio Mola**

---

**ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA COPIA CARTACEA  
DELL'ATTO DEPOSITATO IN FORMATO TELEMATICO VIA P.E.C.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, commi 1 bis ed 1 ter, della L. 53/94 e dell'art. 16 undecies, comma 1, DL 179/2012, io sottoscritto Avv. Ezio Mola (nato a Bari il 29/09/1981; C.F. MLOZEI81P29A6622Y; PEC [avvocato.eziomola@pec.it](mailto:avvocato.eziomola@pec.it)), in qualità di socio designato della Daddario&Partners stp s.r.l. iscritta in data 05.07.2018 nella Sezione Speciale dell'Albo degli Avvocati di Bari con studio in Bari alla via Dieta di Bari n. 16/H) attesto che la presente copia informatica (Lofrese\_ricorso\_art\_14\_L\_3\_2012.pdf) è copia conforme al formato analogico sottoscritto dalla parte ed in mio possesso.

*Bari, il dì del deposito*